

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 34-6762

**Approvazione schema tipo di accordo quadro ex art. 15 L. 241/90 tra Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte e Politecnico di Torino per attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione riguardante l'edilizia sanitaria per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri o la riqualificazione delle strutture esistenti.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- la Regione Piemonte, a seguito dell'opera di censimento del patrimonio sanitario piemontese esistente effettuata con la collaborazione delle ASR e con il supporto di IRES Piemonte, che ha evidenziato condizioni e stato d'uso obsoleti e generatori di rilevanti costi di gestione e di manutenzione, sta portando avanti un importante programma di investimento in edilizia sanitaria attraverso progetti innovativi per offrire ambienti e tecnologie d'avanguardia che porteranno ad elevare la qualità dei servizi sanitari offerti;
- la Regione Piemonte, attraverso la costruzione di nuovi presidi ospedalieri e la rifunzionalizzazione dei presidi esistenti, intende dotarsi di immobili dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche ed impiantistiche, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e con la massima attenzione ai livelli di sicurezza nonché a quelli di qualità e comfort degli spazi per i Pazienti, per l'Utenza in genere e per gli ambienti di lavoro destinati al personale;
- le attività operative di costruzione e rifunzionalizzazione dei nosocomi sono di competenza diretta delle Aziende Sanitarie Regionali, per le quali Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte (cd. Azienda Zero), ai sensi della L.R. 26/2021 così come modificata e integrata dalla D.C.R. 272-9734 del 12/04/2023, riveste tra l'altro funzioni di supporto tecnico-organizzativo e metodologico per coordinare i progetti di investimento in edilizia sanitaria.

Considerato che:

- stante l'importante numero di strutture sanitarie di prossima costruzione/ristrutturazione, è necessario iniziare a ipotizzare gli eventuali requisiti delle strutture sanitarie, non solo di tipo ospedaliero, con soluzioni architettoniche, impiantistiche e tecnologiche all'avanguardia, tali da formalizzare le condizioni e le soluzioni progettuali minime che consentiranno alle future strutture sanitarie di essere "sostenibili" rispetto alle crisi energetiche e resilienti rispetto alle esigenze in mutazione;
- la progettazione dei presidi ospedalieri dovrà essere impostata nella logica di poter garantire un riuso diverso nel tempo della struttura, in funzione della evoluzione delle fasi di sviluppo dell'Ospedale e quindi la fase progettuale dovrà garantire la presenza di elementi che ne consentano la futura trasformabilità ed adattabilità, in funzione dei bisogni che potranno risultare mutati nel tempo. La progettazione dovrà seguire i principi di: sostenibilità ambientale ed efficienza energetica; facilità di manutenzione e gestione; durabilità dei materiali e dei componenti; flessibilità e reversibilità d'uso nel tempo; sostituibilità degli elementi tecnici; compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali; minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati; agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo; minimizzazione dei rischi per la manodopera, per gli utenti e per la popolazione, sia in fase di costruzione che in esercizio;
- in considerazione di quanto sopra espresso, la Regione Piemonte e Azienda Zero, ciascuno per la propria competenza, reputano opportuno approfondire i temi progettuali qui individuati attraverso una formazione specifica per il proprio personale dipendente e una definizione di linee guida progettuali autorevoli.

Rilevato che:

- il Politecnico di Torino è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- il Politecnico dispone delle risorse atte ad assicurare il necessario approfondimento accademico e scientifico su materie relative ai temi dell'ingegneria, dell'architettura, della sostenibilità ambientale e dei materiali, anche connesse alla salute ed al benessere delle comunità, finalizzate ad integrare sistemi edilizi sanitari resilienti e tecnologicamente avanzati in conformità ai dettami internazionali in tema di sostenibilità ambientale, nonché dispone delle risorse necessarie per organizzare ed erogare percorsi di formazione specializzati legati alla programmazione, pianificazione e progettazione di strutture edilizie sanitarie.

Ritenuto pertanto opportuno avviare tra Regione Piemonte, Azienda Zero e Politecnico di Torino una collaborazione istituzionale finalizzata a promuovere:

1. Attività di ricerca tesa alla definizione di un modello progettuale, completo di schemi e linee guida generali, per strutture sanitarie adeguate e innovative, che recepiscano tutti i principi sostenuti da Regione Piemonte e descritti in narrativa;
2. Attività di trasferimento tecnologico mediante attività di supporto alle ASR per la predisposizione di contestualizzati Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP), e indicazioni per la redazione di Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica connessi alla specificità di singole strutture sanitarie;
3. Attività di formazione di alto livello per il personale delle Aziende Sanitarie Regionali e della Regione Piemonte.

Rilevato che:

- tale collaborazione rientra tra quelle disciplinate dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 14 c. 2 dello Statuto di Regione Piemonte recita "La Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in collegamento con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca".

Considerato che Regione Piemonte, Azienda Zero e Politecnico di Torino hanno all'uopo predisposto uno specifico schema tipo di Accordo quadro, che si ritiene opportuno approvare in questa sede, e considerato che da tale Accordo quadro potranno discendere specifici accordi attuativi che saranno oggetto di preventivo provvedimento deliberativo nel caso comportino eventuali oneri.

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  
 la Legge Regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Piemonte";  
 il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
 la D.G.R. 30 Gennaio 2023, n. 3-6447 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di

assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";  
la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";  
la Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";  
la Legge Regionale 26 ottobre 2021, n. 26 "Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)", così come modificata e integrata dalla D.C.R. 272-9734 del 12/04/2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, udita la proposta del Relatore, la Giunta Regionale unanime,  
*delibera*

1. di avviare una collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte, Azienda Zero e Politecnico di Torino in ricerca ed applicazione pratica nell'ambito dell'Ingegneria e dell'Architettura in particolare riferita alle strutture sanitarie, non solo di tipo ospedaliero, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
2. di provvedere all'approvazione dello schema tipo di accordo quadro ex art. 15 L. 241/90 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i principi regolatori della cooperazione istituzionale tra Regione Piemonte, Azienda Zero e Politecnico di Torino, finalizzato all'approfondimento di temi progettuali di edilizia sanitaria attraverso:
  - Attività di ricerca tesa alla definizione di un modello progettuale, completo di schemi e linee guida generali, per strutture sanitarie adeguate e innovative, che recepiscano tutti i principi sostenuti da Regione Piemonte e descritti in narrativa;
  - Attività di trasferimento tecnologico mediante attività di supporto alle ASR per la predisposizione di contestualizzati Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP), e indicazioni per la redazione di Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica connessi alla specificità di singole strutture sanitarie;
  - Attività di formazione di alto livello per il personale delle Aziende Sanitarie Regionali e della Regione Piemonte
3. di autorizzare alla stipula e alla sottoscrizione del suddetto accordo quadro da parte della Regione Piemonte l'Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, autorizzandolo sin d'ora ad apportare eventuali modifiche tecniche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
4. di demandare alla Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti l'adozione degli eventuali atti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione, e di individuare quale referente responsabile dell'accordo quadro il Dirigente del settore Politiche degli Investimenti, Ing Sandro Petruzzi;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte ed eventuali oneri futuri saranno determinati da successivi provvedimenti deliberativi;
6. di dare atto che eventuali proposte di collaborazione da parte di soggetti con analoghe caratteristiche potranno, allo stesso modo, essere prese in considerazione dalla Regione Piemonte, in quanto il suddetto Accordo quadro non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione individuate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

## SCHEMA TIPO DI ACCORDO QUADRO EX ART. 15 L. 241/1990

tra

la **Regione Piemonte** C.F. n. 80087670016 , con sede legale in Torino, Piazza Castello n. 165, rappresentata dal xxxx natxx a xxxx il xxxx, domiciliata per il presente Accordo quadro presso la sede dell'Ente in xxxx, xxxx (nel seguito indicato come "Regione"),

e

il **Politecnico di Torino** C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato da xxxx, natxx a xxxx il xxxx, domiciliato per il presente Accordo quadro presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del xxxxxx (nel seguito indicato come "Politecnico"),

e

**Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte** C.F. n. xxxxx, con sede legale in xxxx, xxxx, rappresentata dal xxxx natxx a xxxx il xxxx, domiciliata per il presente Accordo quadro presso la sede dell'Ente in xxxx, xxxx (nel seguito indicato come "Azienda Zero"), congiuntamente anche indicati come le "Parti";

### Premesso che:

1. il Politecnico è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
2. il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
3. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, *"Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività"*;
4. la Regione Piemonte persegue le finalità di promozione e tutela della salute psicofisica nel rispetto dei principi di dignità e libertà della persona umana di cui alla Legge n. 833/78, nelle forme gestionali ed organizzative di cui al D.Lgs. 502/92e s.m.i., in attuazione degli obiettivi previsti dagli atti della programmazione sanitaria nazionale. La Regione Piemonte condivide ed intende fare proprie le scelte strategiche adottate dalla programmazione sanitaria nazionale, tesa a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, che si caratterizzano fortemente per il miglioramento della qualità dei servizi, assicurando l'innovazione nel perseguimento della salute;
5. la Regione Piemonte, a seguito dell'opera di censimento del patrimonio sanitario piemontese esistente che ha evidenziato condizioni e stato d'uso obsoleti e generatori di rilevanti costi di gestione e di manutenzione, sta portando avanti un importante programma di investimento in edilizia sanitaria attraverso progetti innovativi per offrire ambienti e tecnologie d'avanguardia che porteranno ad elevare la qualità dei servizi offerti;

6. la Regione Piemonte, attraverso la costruzione di nuovi presidi ospedalieri e la rifunzionalizzazione dei presidi esistenti, da effettuarsi anche per il tramite di altre Pubbliche Amministrazioni (es INAIL), intende dotarsi di immobili dotati delle più avanzate soluzioni tecnologiche ed impiantistiche, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e con la massima attenzione ai livelli di sicurezza nonché a quelli di qualità e comfort degli spazi per i Pazienti, per l'Utenza in genere e per gli ambienti di lavoro destinati al personale. La progettazione dei presidi ospedalieri dovrà essere impostata nella logica di poter garantire un riuso diverso nel tempo della struttura, in funzione della evoluzione delle fasi di sviluppo dell'Ospedale e quindi la fase progettuale dovrà garantire la presenza di elementi che ne consentano la futura trasformabilità ed adattabilità, in funzione dei bisogni che potranno risultare mutati nel tempo. La progettazione dovrà seguire i principi di: sostenibilità ambientale ed efficienza energetica; facilità di manutenzione e gestione; durabilità dei materiali e dei componenti; flessibilità e reversibilità d'uso nel tempo; sostituibilità degli elementi tecnici; compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali; minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati; agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo; minimizzazione dei rischi per la manodopera, per gli utenti e per la popolazione, sia in fase di costruzione che in esercizio.
7. Azienda Zero, in qualità di Azienda regionale con funzioni di definizione e attuazione dei piani di acquisto di beni e servizi e con ruolo di coordinamento e cabina di regia tra le Aziende Sanitarie regionali con l'obiettivo di efficientamento del sistema sanitario;

**Visti:**

- a. l'articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall'articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b. l'art. 14 c. 2 dello Statuto di Regione Piemonte, che recita "La Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in collegamento con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca";

**Considerato che:**

- a. è necessario iniziare a ipotizzare gli eventuali requisiti delle strutture sanitarie, non solo di tipo ospedaliero, con soluzioni architettoniche, impiantistiche e tecnologiche all'avanguardia, tale da formalizzare le condizioni e le soluzioni minime per una progettazione che consentirà alla futura struttura sanitaria di essere "sostenibile" rispetto alle crisi energetiche e resiliente rispetto alle esigenze in mutazione;
- b. la Regione Piemonte e Azienda Zero, nell'ambito dello sviluppo strategico, reputano opportuno collaborare con il Politecnico di Torino in relazione ad aspetti di studio, di ricerca progettuale, trasferimento tecnologico e formazione, nell'ambito di:
  1. attività di ricerca tese alla definizione di un modello progettuale, completo di schemi e linee guida

generali, per le strutture sanitarie adeguate alle contemporanee istanze di funzionamento e organizzazione per gli operatori, di comfort per i pazienti e capaci di soddisfare le istanze prestazionali connesse alle tematiche di resilienza post Covid e post Carbon.

2. attività di trasferimento tecnologico mediante attività di supporto per la predisposizione di contestualizzati Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) comprensivi di Capitolato Informativo (CI) con i requisiti relativi alla modellazione BIM, informativa digitale e dei processi digitali, e indicazioni per la redazione di Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica connessi alla specificità di singole strutture sanitarie, sia edifici di nuova realizzazione che presidi esistenti da rifunzionalizzare, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità energetica e ambientale, di uso razionale delle risorse e dei materiali, sia in fase di costruzione che di esercizio, con indicazioni volte anche a definire modelli digitali (Digital Twin) che consentano di gestire tutte le informazione per la gestione, manutenzione e lo sviluppo di servizi digitali, a partire da una base dati alimentata attraverso un approccio multitecnologico GIS-SCAN-BIM-IoT. ;
3. attività di formazione per il personale delle Aziende Sanitarie Regionali e della Regione Piemonte, tra i quali i Direttori Amministrativi, Responsabili delle Strutture Tecniche, Direttori Lavori e RUP, i funzionari di area tecnica, nonché l'eventuale personale di supporto (amministrativo, sanitario e tecnico) indicato dagli enti, al fine di intraprendere un duplice percorso certificato e istituzionalizzato dal Politecnico di Torino: il primo relativo a un Corso di Alta Formazione Executive (della durata di 60 ore) e il secondo relativo a un Master di II livello (della durata di circa 1500 ore), entrambi sviluppati nell'ambito della Progettazione sostenibile e gestione degli edifici ospedalieri. L'offerta formativa sarà articolata al fine di garantire un percorso modulare e personalizzabile sulle esigenze degli iscritti: il Corso di Alta Formazione Executive potrà essere considerato propedeutico al Master di II livello, attraverso il riconoscimento dei moduli e dei crediti già seguiti;
- c. il Politecnico di Torino dispone delle risorse atte ad assicurare il necessario approfondimento accademico e scientifico su materie relative ai temi dell'ingegneria, dell'architettura, della sostenibilità ambientale e dei materiali, anche connesse alla salute ed al benessere delle comunità, finalizzate altresì ad integrare sistemi edilizi sanitari resilienti e tecnologicamente avanzati, in conformità ai dettami internazionali in tema di sostenibilità ambientale; inoltre all'interno di questo contesto sarà possibile intraprendere percorsi di formazione atti alla specializzazione di personale sanitario e dei professionisti che abbiano la necessità di approfondire tematiche legate alla programmazione, pianificazione e progettazione di strutture edilizie sanitarie;
- d. nell'ambito del Politecnico di Torino sono presenti diverse figure con specifiche caratterizzazioni culturali e professionali, le quali possono dare vita a un "tavolo" di dialogo e condivisione in cui la spazializzazione di istanze, bisogni e opportunità consente di evidenziare limiti, criticità, e convenienze delle diverse ipotesi progettuali proposte. All'interno di questo contesto lavorativo, il Politecnico avrà la possibilità di produrre non soluzioni, ma prefigurazioni alternative di futuri scenari progettuali ed esecutivi possibili, costruendo così un ambiente dal carattere e orizzonte temporale flessibile, orientato allo sviluppo delle loro potenzialità;

- e. il Politecnico di Torino, nell'ambito delle esigenze espresse dalla Regione Piemonte, ha la possibilità di sperimentare concretamente la fase preparatoria che precede l'affidamento della progettazione di sistemi edilizi sanitari innovativi e resilienti di nuova costruzione, che rispondano in modo adeguato e tempestivo a future emergenze sanitarie ed alle sfide della sostenibilità ambientale e dell'evoluzione tecnologica, nonché di verificare l'applicazione concreta delle proprie Linee Guida così da perfezionarle per ogni nuovo eventuale accordo applicativo;
- f. il Politecnico di Torino, con il seguente progetto, svolto in collaborazione con la Regione Piemonte e con Azienda Zero, sarà promotore della redazione di specifiche Linee Guida alla progettazione per la predisposizione del Documento di indirizzo alla Progettazione, comprensivo di Capitolato Informativo, e per lo Studio di fattibilità tecnico economica e/o per i successivi livelli di progettazione, come definite al precedente punto c paragrafo 1, per le strutture sanitarie regionali resilienti post COVID, digitali e Post Carbon, che possano rappresentare un riferimento per Regione Piemonte per la programmazione degli interventi e la progettazione di future strutture sanitarie; allo stesso tempo vuole proporsi come polo di formazione di secondo livello per la formazione dei professionisti che partecipano attivamente alla cura della salute dei cittadini, garantendo un uso sicuro, appropriato ed economico dei servizi e delle tecnologie sanitarie;
- g. per soddisfare i reciproci interessi, enunciati nei punti sopra indicati, le parti concordano di avviare una collaborazione, in ricerca ed applicazione pratica nell'ambito dell'Ingegneria e dell'Architettura in particolare riferita alle strutture sanitarie, non solo di tipo ospedaliero, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività, addivenendo altresì alla redazione di un documento che costituisca le Linee Guida alla progettazione dei nuovi ambienti destinati alla sanità pubblica e a un progetto di formazione dei professionisti specializzato nell'ambito della Progettazione sostenibile e gestione degli edifici ospedalieri.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo quadro, il Politecnico di Torino, la Regione Piemonte e Azienda Zero, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

- Le Parti, riconoscendo il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo quadro i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
- La Regione Piemonte e Azienda Zero, riconoscendo le competenze innovative delle risorse umane del Politecnico di Torino, intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale consistente nell'affidamento di un programma di ricerca, volto ad individuare le migliori strategie progettuali per la realizzazione di sistemi edilizi destinati ad ospitare i servizi legati all'offerta sanitaria regionale corrispondenti ai diversi livelli prestazionali e i migliori percorsi di formazione per i propri professionisti del settore nell'ambito della programmazione, pianificazione e progettazione dei sistemi edilizi sanitari.
- Il Politecnico di Torino dovrà altresì proporre soluzioni innovative in termini di percorsi, suddivisione degli spazi, materiali, soluzioni impiantistiche, per rispondere in modo adeguato e tempestivo, a future



emergenze sanitarie ed alle sfide della sostenibilità ambientale, nonché dell'evoluzione tecnologica. I documenti così elaborati saranno assunti quali riferimenti sulla cui scorta affidare la progettazione delle nuove strutture da parte della Regione.

- Particolare attenzione sarà riservata allo studio delle soluzioni da poter adottare in tema di autonomia e auto-produzione energetica, co/tri- generazione e pompe di calore reversibili (ad acqua di falda), solare termico e fotovoltaico, alto comfort ambientale e bassa domanda energetica, involucro edilizio ad alta prestazione energetica (isolamento, bilanciamento opaco e trasparente), terminali impiantistici a temperatura moderata (pannelli radianti) e ventilazione meccanica, attenzione su aspetti acustici e illuminotecnici. Importante oggetto di analisi sarà costituito dal trattamento e qualità dell'aria, dalla compartimentazione della distribuzione dell'aria, sistemi biocidi e ad abbattimento carica virale, tutti temi essenziali nell'ambito dell'ospedale resiliente post covid e post carbon, sistemi di ottimizzazione della logistica interna e di riorganizzazione dei reparti (per setting assistenziali differenziati: es da bassa, media ed alta complessità) tenuto anche conto delle esigenze emerse in contesto pandemico o da cd "piani sovrappioppamento inverno/estate" e nell'ottica, e di messa in rete rispetto alle nuove strutture previste dal PNRR.

Le Parti, in tale ottica, concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di ricerca ed innovazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una collaborazione nella ricerca scientifica ed applicativa all'interno delle aree soprarichiamate e volte a diffondere la "cultura della ricerca" a beneficio della collettività.

In attuazione dei principi generali di sostenibilità ambientale, verde e digitale, le parti, per quanto di rispettiva competenza, convengono di tenere in massima considerazione e mitigare gli impatti del progetto rispetto ai seguenti fattori:

1. transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti;
2. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche;
4. mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
5. protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi;
6. sistemi di ottimizzazione della logistica interna;
7. sistemi di ottimizzazione per la riorganizzazione dei reparti (per setting assistenziali differenziati: es da bassa, media ed alta complessità) tenuto anche conto delle esigenze emerse in contesto pandemico o da cd "piani sovrappioppamento inverno/estate" e nell'ottica, e di messa in rete rispetto alle nuove strutture previste dal PNRR;
8. strumenti digitali per la ottimizzazione di processi e servizi.

## **Articolo 1 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, di trasferimento tecnologico e di formazione**

Le Parti convengono di investire congiuntamente nell'attività in oggetto su temi di reciproco interesse, connessi al settore dell'edilizia sanitaria, non solo di tipo ospedaliero, e di avviare sugli stessi temi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.

- 1) Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito:
  - a. condivisione di dati ed esperienze anche connesse alla recente crisi pandemica;
  - b. condivisione di scenari costruttivi ed individuazione di ipotesi progettuali conformi ai fini indicati, i cui risultati avvantaggino la salute della collettività;
  - c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
  - d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;
  - e. collaborazione e supporto nell'individuazione delle attività prodromiche agli interventi di nuova costruzione e/o rifunionalizzazione degli edifici già esistenti;
  - f. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio, anche attraverso la predisposizione di specifiche Linee Guida, di ausilio all'ideazione e progettazione di strutture sanitarie resilienti post COVID, digitali e Post Carbon;

Le Parti concordano altresì di regolare il reciproco scambio di informazioni, conoscenze e competenze specialistiche al fine di suggerire un decalogo di strategie progettuali trasversali, esplicate attraverso le Linee Guida di cui sopra, applicabili sia per gli ospedali di nuova costruzione che per la rifunionalizzazione degli ospedali esistenti, per poter rispondere al meglio e in tempi rapidi alle diverse esigenze che future emergenze sanitarie ed energetiche potrebbero fare emergere.

Le Parti danno atto che eventuali proposte di collaborazione da parte di soggetti terzi con analoghe caratteristiche potranno, allo stesso modo, essere prese in considerazione da ciascuna Parte anche autonomamente, senza che le Parti escluse ostacolino in alcun modo le attività, in quanto il presente Accordo quadro non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione individuate.

## **Articolo 2 – Risultati da perseguire a seguito delle attività che verranno svolte all'interno dell'attività di collaborazione**

Nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo quadro, preordinato a suggerire un decalogo di strategie progettuali trasversali ed allo studio di nuovi aspetti di progettazione strutturale, funzionale, logistica e impiantistica emersi alla luce della recente emergenza pandemica e della pressante crisi energetica, le attività svolte troveranno applicazione nei tre campi di interesse individuati: ricerca, trasferimento tecnologico e formazione

- 1) Per quanto attiene l'attività di ricerca si precisa che questa stessa è tesa alla definizione di un modello per l'edilizia ospedaliera/sanitaria rispondente alle istanze del momento attuale. Verrà prodotto un documento metodologico di indirizzo generale consistente in Linee Guida (consistenti in elaborati grafici e indicazioni descrittive di indirizzo) di ausilio all'ideazione e progettazione di strutture sanitarie resilienti post COVID, digitali e Post Carbon, destinate ad ospitare i servizi legati all'offerta sanitaria

regionale, all'interno delle quali saranno raccolte strategie progettuali trasversali applicabili sia per le strutture di nuova costruzione che per la rifunzionalizzazione delle strutture esistenti. Le linee guida così articolate raccoglieranno tutti gli elementi ed i requisiti. Verrà prodotto un documento che descrive le unità edilizie caratterizzanti i presidi sanitari progettate e messe a punto con l'attività di ricerca metodologica, indagate prima in forma disaggregata e poi aggregata.

- 2) Per quanto attiene l'attività di trasferimento tecnologico, a seguito dell'attività di ricerca scientifica a carattere metodologico svolta, verrà fornito supporto, a seconda dei casi, sia alla redazione dei DIP e/o anche all'attività di affiancamento alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

In occasione della redazione dei DIP, in relazione alle specificità dei singoli presidi oggetto di valutazione di intervento, il Politecnico provvederà a redigere sia gli schemi grafici e planimetrici con carattere di Masterplan che le indicazioni di specifica per la predisposizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione stesso. Le linee guida adeguate ai singoli casi contenuti in ciascun DIP conterranno tutti gli elementi e i requisiti di base di orientamento alla gara per la progettazione dell'edificio stesso, con particolare attenzione alle nuove necessità emerse durante la gestione dell'emergenza pandemica nonché agli aspetti di sostenibilità energetica e ambientale (cd. ospedali resilienti post COVID e Post Carbon), nonché di digitalizzazione. Il documento risultante dal progetto collaborativo si esplicherà attraverso una serie di approfondimenti richiesti caso per caso, tra cui in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a. elaborato di Masterplan
- b. relazione tecnica che descrive le caratteristiche funzionali, impiantistiche e strutturali delle tipologie edilizie (inventate e progettate con l'attività di ricerca metodologica) specificando in particolar modo quali siano le soluzioni indispensabili per garantire sostenibilità e resilienza degli edifici;
- c. documento recante Linee Guida e Indirizzi Tecnici Caratterizzanti il Documento di Indirizzo alla Progettazione, con il capitolato informativo, e il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, emersi nel corso del tavolo collaborativo attivato tra le parti;
- d. indirizzi per l'impostazione di modelli digitali utili per la gestione e manutenzione resiliente e sostenibile, nonché per lo sviluppo di servizi digitali, delle infrastrutture ospedaliere dalla scala territoriale a quella edilizia e viceversa.

- 3) Coorganizzazione ed erogazione di attività di formazione certificata per il personale delle ASR e della Regione Piemonte. Il percorso di formazione, basato sui temi della progettazione sostenibile e gestione degli edifici ospedalieri, sarà organizzato in moduli, e potrà essere personalizzato sulle esigenze degli iscritti:

- a. Corso di Alta Formazione Executive, della durata di 60 ore;
- b. Master di II livello, della durata di circa 1500 ore.

Le parti concordano in ordine alla necessità che le attività di cui all'art. 2 siano condotte e condivise dal Politecnico di Torino entro i termini definiti dalla Regione Piemonte, al fine di consentire le successive valutazioni, verifiche ed attività di competenza della Regione Piemonte stessa.

### **Articolo 3 - Accordi attuativi**

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti potranno definire ulteriori accordi attuativi, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali accordi potranno riguardare approfondimenti e redazione di specifiche Linee Guida / progetti di prefattibilità per singoli nuovi ospedali, consulenze specifiche, verifiche e indagini sugli edifici esistenti etc.

In relazione a specifiche esigenze di natura edilizia da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, il Politecnico potrà procedere, in attuazione del presente Accordo quadro, alla sottoscrizione di specifici accordi attuativi direttamente con le ASR interessate, che potranno contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui all'accordo attuativo stesso. Ciascun accordo attuativo sarà sottoposto a Nulla Osta della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare.

### **Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo quadro**

Il Politecnico indica quali propri referenti e responsabili del presente Accordo quadro xxxxx . La Regione Piemonte indica quale proprio referente, responsabile del presente Accordo quadro xxxxx. Azienda Zero indica quale proprio referente, responsabile del presente Accordo quadro xxxxx.

### **Articolo 5 - Oneri finanziari**

La sottoscrizione del presente Accordo quadro di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse qualificabili come corrispettivi, data l'esistenza di comuni interessi tra le Parti.

Le Parti si riservano di definire con successivi provvedimenti eventuali contributi, quali costi di compartecipazione alle spese, in ragione delle attività concordate con singoli accordi attuativi di cui al precedente art. 3.

### **Articolo 6 – Penalità**

Considerata la natura collaborativa delle attività oggetto della presente collaborazione stipulata ai sensi dell'art. 15, della L. 241/90 non sono previste penalità legate alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo quadro e dei successivi accordi attuativi per nessuna delle Parti.

### **Articolo 7 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca**

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo quadro, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca presso i propri laboratori

collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.

A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo quadro, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, previa autorizzazione dei soggetti responsabili, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

### **Articolo 8 - Copertura assicurativa ed accesso alle strutture**

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo quadro.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo quadro.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

### **Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo quadro, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi

di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Regione Piemonte, la stessa dovrà fornire una dichiarazione scritta che i propri lavoratori:

- risultano idonei rispetto alla mansione che andranno a svolgere presso il Politecnico;
- hanno ottemperato all'obbligo di formazione Generale e Specifica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in coerenza con quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011.

### **Rischi Specifici:**

Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Regione Piemonte, di Azienda Zero o delle singole Aziende Sanitarie Regionali le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell'Accordo quadro e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Regione Piemonte, di Azienda Zero o delle singole Aziende Sanitarie Regionali. Reciprocamente, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Regione Piemonte o delle Aziende Sanitarie Regionali di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico, sarà il Politecnico a dover fornire le dichiarazioni di idoneità e formazione descritte sopra, e sarà impegno della Regione Piemonte o della Azienda Sanitaria Regionale fornire al personale del Politecnico le adeguate informative.

Politecnico, Regione Piemonte e Azienda Zero si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo quadro alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all'Accordo quadro nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.

In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Datori di lavoro di Politecnico e Regione Piemonte e Azienda Zero, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione degli Enti, e nello specifico:

Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione: xxxxx;

Regione Piemonte – Servizio prevenzione e protezione: xxxxx;

Azienda Zero - xxxxx

### **Articolo 10 - Titolarità dei risultati**

La titolarità del progetto è in capo alla Regione Piemonte.

I risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo quadro e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetteranno congiuntamente alle Parti.

Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo quadro siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 3, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Relativamente ai documenti oggetto dell'attività di ricerca di cui all'art. 2 punto 1) del presente accordo quadro elaborati dai professori Stefano Corgnati, Giorgio Garzino e Alberto Demarco in ragione della loro attività speculativa e intellettuale, si precisa che questi potranno essere utilizzati dagli autori in ragione della specificità del loro lavoro intellettuale di studio e ricerca, didattico e professionale senza alcuna limitazione. Le parti riconoscono a questi documenti la tutela del diritto d'autore, salvo l'uso degli enti del sistema sanitario regionale e della Regione Piemonte secondo le modalità che saranno definite nei successivi accordi tra le parti.

Relativamente ai documenti oggetto dell'attività di trasferimento tecnologico di cui all'art. 2 punto 2) del presente accordo quadro, in considerazione del fatto che gli stessi costituiranno parte della documentazione di gara per gli affidamenti delle attività di progettazione e/o realizzazione degli interventi, i risultati si considereranno riservati ai sensi del successivo art. 13, e la titolarità sugli stessi spetterà esclusivamente all'ASR.

I risultati si considerano riservati ai sensi del successivo art. 13.

### **Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo quadro e l'immagine di ciascuna di esse.

A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi dovranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo quadro previo consenso scritto dell'altra Parte.

Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo quadro saranno previamente concordate fra le Parti.

### **Articolo 12 - Durata**

1. Il presente Accordo quadro ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula.
2. Al fine di concludere le attività oggetto del presente Accordo quadro le Parti potranno prorogarne la durata con rinnovo espresso.
3. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo quadro avranno la durata ivi indicata anche se superiore a quella del presente Accordo quadro.

### **Articolo 13 - Riservatezza**

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo quadro, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le Parti si impegnano, per la durata del presente Accordo quadro, e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo quadro;
- c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo quadro o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
- e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo quadro ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo quadro.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- f. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- g. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo quadro, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- h. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- i. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;



- j. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

#### **Articolo 14- Modifiche e integrazioni al presente accordo quadro**

Ogni modifica e integrazione al presente Accordo quadro richiederà il consenso scritto delle Parti, a pena di nullità.

Le Parti s'impegnano in buona fede ad apportare al presente Accordo quadro ogni modifica, integrazione e/o correttivo necessario e/o opportuno per la migliore attuazione degli obiettivi di ciascuna Parte e, dunque, agli interessi pubblici connessi con l'oggetto del presente Accordo quadro.

#### **Art. 15 – Trattamento dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo quadro, ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo quadro.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo quadro, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo quadro.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è xxxxxx, con sede in xxxxxx, xxxxxx, nella persona xxxxxx. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxx, per informazioni e chiarimenti: xxxxxx; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxxxxx
- per la Regione Piemonte titolare del trattamento dei dati è xxxxxx, con sede in xxxxxx, xxxxxx, nella persona xxxxxx. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxx, per informazioni e chiarimenti: xxxxxx; il responsabile della protezione dei dati della Regione Piemonte è contattabile a: xxxxxx

- per Azienda Zero titolare del trattamento dei dati è xxxxxx, con sede in xxxxxx, xxxxxx, nella persona xxxxxx. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxx, per informazioni e chiarimenti: xxxxxx; il responsabile della protezione dei dati di Azienda Zero è contattabile a: xxxxxx.

#### **Articolo 16 - Legge applicabile e Controversie**

Il presente Accordo quadro è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo quadro, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo quadro ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

#### **Articolo 17 - Firma digitale e Registrazione e Imposta di bollo**

Il presente Accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

L'imposta di bollo del presente Accordo quadro verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Torino xxxx.